



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE  
E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E  
STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO, DEGLI AFFARI GENERALI  
E DELLA GESTIONE SOSTENIBILE.

IL DIRETTORE GENERALE

Agli Uffici dirigenziali generali centrali e  
periferici

Alle Capitanerie di porto

*e,*  
*p.c.,* Al Capo Dipartimento opere pubbliche,  
politiche abitative e urbane, infrastrutture  
idriche e risorse umane e strumentali

Al Capo Dipartimento per la  
programmazione strategica, i sistemi  
infrastrutturali, di trasporto a rete,  
informativi e statistici

Al Capo Dipartimento per la mobilità  
sostenibile

Al Presidente del Consiglio superiore dei  
lavori pubblici

Al Comandante generale del Corpo delle  
Capitanerie di porto

OGGETTO: *Articolo 42-bis del d.lgs 26 marzo 2001, n.151.-*

Nel quadro delle politiche a sostegno della famiglia, la norma in oggetto prevede che il dipendente di amministrazioni pubbliche, genitore di figli minori fino a tre anni di età, possa “*essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione*”.

La disposizione è di rilevante importanza, sia dal punto di vista, come detto, della prioritaria tutela dell'interesse pubblico al sostegno alle famiglie, sia per l'impatto sull'organizzazione degli uffici pubblici. Si ritiene quindi opportuno, all'esito di apposita riunione con i Capi Dipartimento e

con le OOSS, sottolineare alcuni princìpi intesi a garantire approcci omogenei nell'applicazione della norma, ferma restando l'autonomia decisionale dei titolari degli uffici.

In primo luogo, il percorso procedimentale si avvia con una formale e documentata richiesta all'ufficio di provenienza da parte del dipendente genitore di figlio minore di tre anni; l'ufficio svolge una rapida istruttoria tesa a verificare i presupposti, tra i quali innanzitutto la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell'Ufficio di eventuale destinazione e la circostanza che l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa nella provincia/regione di destinazione; infine, il procedimento si conclude con un provvedimento espresso, da comunicare all'interessato entro trenta giorni dalla richiesta, che in caso di diniego deve essere corredato da una motivazione dettagliata che dia conto dei “*casi o esigenze eccezionali*” che giustifichino il diniego medesimo.

Quanto al rapporto tra l'età del figlio minore e la durata del beneficio, allo stato risulta prevalente l'interpretazione che si tratti di due piani diversi per cui l'età inferiore a tre anni del figlio è il presupposto soggettivo per poter presentare la richiesta, mentre la durata del beneficio non può complessivamente superare i tre anni, potendo tuttavia protrarsi oltre il compimento del terzo anno di età del figlio del dipendente.

Altro elemento da considerare è il rapporto tra la disposizione in oggetto e l'art.35, comma 5-*bis*, del d.lgs n.165 del 2001, che prevede il vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni. Per la risoluzione dell'(*almeno apparente*) contrasto di norme, si ritiene utile fare riferimento a due consolidati canoni ermeneutici: il primo è la prevalenza dell'interesse tutelato e non c'è dubbio che la tutela della famiglia, anche nell'inquadramento costituzionale, sia gerarchicamente prevalente rispetto ai princìpi organizzativi degli Uffici pubblici; il secondo è quello della prevalenza delle norme speciali rispetto alle norme generali e anche in questo caso è evidente come la disciplina di cui all'art. 42-*bis* del d.lgs n.151 del 2001, si ponga in termini di specialità e, quindi, di prevalenza, rispetto alle disposizioni di carattere generale del d.lgs n.165 del 2001.

Confidando di aver fornito elementi per una univoca applicazione della disciplina in oggetto, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

*Il Direttore Generale*